



FORMAZIONE DIISOCIANATI

OBBLIGO IN VIGORE 24 AGOSTO 2023

Per "diisocianati" si intende un ampio gruppo di sostanze o composti chimici che si trovano in moltissimi campi di applicazione: sigillanti, adesivi, rivestimenti, schiume, materiali isolanti, vernici, pitture, ecc.

A norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, essi sono oggetto di una classificazione armonizzata come:

- sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria I;
- sensibilizzanti della pelle di categoria I.

L'esposizione ai diisocianati, per via cutanea o per inalazione, può comportare effetti nocivi nei lavoratori, in particolare provocando asma professionale (individuata come importante problema di salute sul luogo di lavoro). Ecco perché, ad agosto 2020, è stata pubblicata la modifica del Regolamento REACH (in vigore dal 2006), con la quale è stata introdotta, all'allegato XVII, la Restrizione 74 sull'utilizzo dei diisocianati.

Le restrizioni entreranno in vigore dal 24 agosto 2023

La norma ne permette ancora l'utilizzo in quanto tali, o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali" se verranno rispettate le seguenti condizioni:

- la concentrazione di diisocianati (singolarmente e in combinazione), sia inferiore allo 0,1% di peso;
- il datore di lavoro (o lavoratore autonomo) garantisca che l'utilizzatore abbia completato una formazione specifica sull'uso sicuro dei diisocianati.

Quindi i lavoratori che utilizzano prodotti contenenti tali sostanze, sia in ambito professionale che industriale. Dovranno essere adeguatamente formati entro il 24 agosto 2023.

Nello specifico, per "utilizzatori industriali e professionali" si intendono lavoratori e lavoratori autonomi che "manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti".

Oltre alla formazione generale - obbligatoria, come detto, per tutti gli usi industriali e professionali è prevista anche una formazione di livello intermedio e una di livello avanzato.

Queste ultime sono previste per i seguenti casi:

- formazione intermedia (in aggiunta a quella generale), obbligatoria per i seguenti usi: manipolazione di miscele all'aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma); applicazione a spruzzo in cabina ventilata; applicazione con rullo; applicazione con pennello; applicazione per immersione o colata; trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più



caldi; pulitura e rifiuti; qualsiasi altro uso con esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione;

- formazione avanzata (in aggiunta a quella generale e intermedia), obbligatoria per i seguenti usi: manipolazione di articoli non completamente reagiti; applicazioni per fonderie; manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature; manipolazione all'aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C); applicazione a spruzzo all'aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri); qualsiasi altro uso con esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.

I contenuti dei corsi di formazione obbligatori all'uso dei diisocianati sono riportati al paragrafo 5 del Regolamento (UE) 2020/1149, che introduce appunto la Restrizione 74 sui diisocianati.

È importante ricordare che -per tutti e 3 i livelli il percorso formativo può essere svolto in presenza oppure anche online. L'aggiornamento del corso è previsto ogni 5 anni.

Copia del provvedimento è scaricabile direttamente dal sito dell'Associazione.

***per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Sicurezza Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it***